Cass., civ. sez. III, 22 gennaio 2015 n. 1144

3. Il primo motivo (che deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 C.P.C. e 2901 c.c. ... nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sul contraddittorio e per irregolare costituzione del rapporto processuale", nonché ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per non aver rilevato che al giudizio avrebbe dovuto partecipare, fin dall'inizio, la C (moglie separata del Ni e madre degli altri due convenuti, nonché originaria assegnataria -in sede di separazione- dell'immobile poi trasferito).

3.1. Il motivo è infondato: le parti necessarie del giudizio vanno individuate nel creditore, nel debitore e nei terzi cui era stato trasferito l'immobile (ex multis, Cass. n. 8952/2000), mentre alla C residuava la possibilità di tutelare la propria posizione di (originaria) assegnataria secondo il regime di tutela proprio del relativo diritto personale di godimento (ossia in termini di opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione).

4. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 1322, 1333, 1411 e 2901, 30 co. c.c." e ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per avere escluso che il trasferimento costituisse atto dovuto e -come tale- escluso dalla possibilità di revoca: sostengono, invece, i ricorrenti che l'impegno assunto dal Novelli in sede di separazione doveva essere inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo o nella fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. e ribadiscono che, in quanto atto dovuto, il trasferimento non era soggetto a revoca.

4.1. Il motivo è infondato, atteso che il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del debitore (ed, anzi, dall'accordo di due soggetti -marito e moglie entrambi debitori nei confronti di Capitalia) e diviene 'dovuto' solo in conseguenza di un impegno assunto dal Novelli in costanza di esposizione debitoria nei confronti dell'attrice, di talché l'accordo separativo, lungi dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, 3° co., costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (cfr. Cass. n. 11914/2008).

5. Con l'ultimo motivo ("violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 148, 769, 1322, 1333, 1411 e 2901, 1 e 2 comma c.c." ed ogni possibile vizio di motivazione), i ricorrenti si dolgono del fatto che il trasferimento sia stato considerato atto a titolo gratuito, così attribuendosi "all'accordo patrimoniale intercorso fra i coniugi N/C in sede di separazione un intento di liberalità allo stesso sconosciuto", con la conseguenza di ritenere non necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis nei destinatari dell'attribuzione patrimoniale.

5.1. Il motivo è infondato: l'accertamento della gratuità costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (come nel caso, in cui la Corte ha evidenziato, fra l'altro, che il doveroso mantenimento dei figli era già assicurato dalla previsione di un assegno mensile di 1.500.000 lire).